

## STATUTO SOCIALE

**ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE:** nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in PERUGIA una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di **PERUGIA 4X4 ADVENTURE**. Essa è affiliata all'Ente di promozione sportiva U.I.S.P. L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle Norme del presente Statuto.

**ART. 2 – DURATA:** L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

**ART. 3 – SCOPO:** L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a Carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interesse collettivi.

Inoltre, l'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, e norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina del fuoristrada nelle specialità ad essa appartenenti in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato italiano ed estero;
- b) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento del fuoristrada;
- c) l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa del fuoristrada;
- d) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistiche - sportive.

**ART. 4 – ATTIVITA':** L'Associazione ha per oggetto, in particolare, la formazione, la promozione e la valorizzazione dello sport denominato fuoristrada ed inoltre si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni o iniziative di diverse discipline sportive;
- d) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- e) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- f) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;
- g) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- h) pubblicare giornali periodici;
- i) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive.

Tutta l'attività dell'Associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.

**ART. 5 – AFFILIAZIONE:** L'Associazione sportiva **PERUGIA 4X4 ADVENTURE**. Essendo affiliata all'Ente di promozione sportiva U.I.S.P. è tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri associati lo Statuto dell'Ente stesso ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni dell'Ente di promozione sportiva.

Annualmente si deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dalle procedure previste dall'Ente di promozione sportiva.

**ART. 6 – SOCI:** Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle categorie dei soci. È esclusiva la temporaneità della partecipazione della vita associativa. Tutti gli associati maggiore di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I Soci fondatori non sono tenuti al versamento delle quote associative e alle altre formalità previste per le altre categorie di soci.

**ART. 7 – AMMISSIONE SOCI:** Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta (possibile anche quella verbale) ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto dell'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

**ART. 8 – QUOTA D'ISCRIZIONE:** I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. È ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

**ART. 9 – DIRITTI DEI SOCI:** La qualifica di socio da diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Non è prevista l'esclusione temporanea della partecipazione alla vita dell'Associazione.

**ART. 10 – OBBLIGHI DEI SOCI:** I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.

**ART. 11 – OBBLIGAZIONI SOCIALI:** L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo.

**ART. 12 – RECESSO SOCI:** La qualifica di socio si perde:

- a) in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) per causa di morte;
- d) per esclusione

**ART. 13 – ESCLUSIONE DEI SOCI:** L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
3. che in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
4. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.

**ART. 14 – COMUNICAZIONE:** Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e questi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

**ART. 15 – PATRIMONIO:** Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiscreto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

**ART. 16 – ESERCIZIO SOCIALE:** L'esercizio sociale va dal 1/06 al 30/06 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Associazione degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**ART. 17 – ORGANI:** sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Consiglio dei revisori dei conti

**ART. 18 – ASSEMBLEA:** L'Assemblea degli associati è composta dalla generalità dei soci. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera indirizzata ai soci almeno 10 (dieci) riorni prima della adunanza o mediante affissione nell'Albo dell'Associazione presso la sede sociale, nel qual caso il termine di preavviso è di giorni 20 (venti), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

**ART. 19 – ASSEMBLEA ORDINARIA:** L'Assemblea ordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attenenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa a luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta e per iscritto, con indicazione delle materie da

trattare, da almeno un terzo degli associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Nelle assemblee ogni associato a diritto ad un solo voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, fino a 5 associati.

**ART. 20 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA:** L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento della sede e su ogni oltre argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

**ART. 21 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA:** In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano previsti la metà più uno aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza dei voti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di metà dei soci. L'Assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- a) per appello nominale;
- b) per alzata di mano.

Nella votazione per alzati di mano è sempre ammessa la controprova.

**ART. 22 – ASSEMBLEA:** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

**ART. 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO:** L'Associazione è retta da un consiglio direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 8 persone scelte fra gli associati, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia stata fatta domanda da almeno 1/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più alti poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
3. compilare i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione.
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

**ART. 24 – SOSTITUZIONE:** in caso di mancanza di uno o più componenti il consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione di mancanti

**ART. 25 – PRESIDENTE:** Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ordinaria ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice-Presidente.

**ART. 26 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:** Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro dell'adunanza dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto all'adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto a quelle del Consiglio Direttivo, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sul bilancio.

**ART. 27 – SCIoglimento:** Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del presidente pro tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ricreativa e culturale.

**ART. 28** – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.